

FATTURA ELETTRONICA

Nuovo tracciato facoltativo dal 1° ottobre 2020

Al 28 febbraio 2021 il termine per l'adesione al servizio di consultazione

La novità

A partire **dal 1° ottobre 2020**, è possibile utilizzare il **nuovo tracciato XML** con le modifiche introdotte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, e oggetto di successivo ritocco con Provvedimento 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020.

Si tratta di una serie di **nuovi codici natura** e **codici documento** (versione 1.6.1.) la cui obbligatorietà scatterà dal 1° gennaio 2021, ma che i soggetti IVA possono iniziare ad usare, in via facoltativa, appunto, dal 1° ottobre 2020, per cominciare a familiarizzare con le novità.

Pertanto, nei 3 mesi finali del 2020 saranno accolti dal SDI sia i documenti predisposti secondo le attuali specifiche (versione 1.5), sia quelli già conformi alle nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Da segnalare che le nuove codifiche avrebbero dovuto essere obbligatorie già dal 1° ottobre 2020, ma l'emergenza Covid-19 ha spostato in avanti il calendario.

Pertanto, come detto sopra, l'utilizzo obbligatorio dei nuovi codici scatterà dal 1° gennaio 2021, anche in funzione della predisposizione delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a cura dell'Agenzia delle Entrate, prevista a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Riguardo a quest'ultimo aspetto c'è da rilevare che anche esso ha subito vari **slittamenti**, non solo per l'emergenza sanitaria.

Infatti, alla data attuale, il testo aggiornato dell'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, salvo ulteriori slittamenti, fa decorrere dal 2021 il servizio di messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

A completare il quadro delle novità sulla fattura elettronica, si segnala l'ennesimo **slittamento** della data entro cui è possibile aderire al servizio di **consultazione e conservazione** delle fatture reso gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

A stabilire lo slittamento è stato un **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 settembre 2020** che ha fatto seguito ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 agosto 2020 che aveva già bocciato una bozza di provvedimento dell'Agenzia delle entrate attuativo dell'art. 14 del D.L. n. 124 del 2019, avvenuta il 9 luglio 2020.

Le motivazioni di tale ulteriore slittamento stanno nelle **difficoltà**, dal punto di vista della privacy, di recepire le nuove disposizioni contenute nella manovra di bilancio 2020, che, di fatto, hanno ampliato i poteri (e quindi l'ambito temporale) di utilizzo delle fatture elettroniche per l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha reso operativa una nuova funzionalità per il servizio di **web service**.

Di seguito, alla luce di quanto fin qui detto, si cerca di approfondire le novità della fatturazione elettronica che interessano gli operatori IVA a partire dagli ultimi mesi del 2020.

Il punto sulle novità della fatturazione elettronica

Aspetti generali, definizione e caratteristiche della fattura elettronica

Decorrenza dell'obbligo	<p>Dal 1° gennaio 2019 vige l'obbligo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.</p> <p>Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.</p>
Definizione di fattura elettronica	<p>Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in formato elettronico.</p> <p>Si tratta di un file strutturato contenente obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, n. 633 ovvero dell'art. 21-bis del medesimo decreto (per le fatture semplificate).</p> <p>La fattura elettronica è un file in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate dalle Entrate; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Il termine accettazione non presuppone necessariamente un accordo formale</p>

	<p>(precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.</p> <p>Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.</p> <p>L'autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; - mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata digitale dell'emittente; - mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.
Caratteristiche della fattura elettronica	<p>La fattura elettronica garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'autenticità dell'origine; - l'integrità del contenuto; - la leggibilità. <p>Con l'espressione "autenticità dell'origine" si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi.</p> <p>Con l'espressione "integrità del contenuto" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati.</p> <p>Con l'espressione "leggibilità" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo e tale leggibilità è soddisfatta se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa; - è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

Procedura per emettere la fattura elettronica e novità sugli aspetti tecnici

Procedura da seguire per l'emissione dell'e-fattura	<p>Volendo sintetizzare, la procedura che deve essere seguita dal contribuente (o dal professionista delegato) per il processo di fatturazione elettronica è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) emissione della fattura elettronica, utilizzando il formato XML e il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo le regole tecniche stabilite dalla stessa; 2) trasmissione della fattura con le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> a) posta elettronica certificata (PEC); b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l'app; c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service"; d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.
--	--

<p>Tracciato XML - novità</p>	<p>Dal 1° ottobre 2020 è possibile utilizzare un nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche.</p> <p>Si tratta di una scelta facoltativa, in quanto, l'obbligo di passare alla nuova codifica scatta dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Le principali novità consistono nel fornire un grado maggiore di dettaglio nella compilazione della e-fattura, fornendo una serie di informazioni che saranno utili all'Amministrazione finanziaria sia per l'effettuazione di verifiche, sia ai fini della predisposizione delle dichiarazioni IVA precompilate. Le codifiche, così come risultano dal provvedimento di cui si discute ed utilizzabili dal 1° ottobre sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N1 escluse ex art. 15 • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 • N2.2 non soggette - altri casi • N3.1 non imponibili - esportazioni • N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie • N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino • N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione • N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento • N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond • N4 esenti • N5 regime del margine/IVA non esposta in fattura • N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero • N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro • N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile • N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati • N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari • N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici • N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi • N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico • N6.9 inversione contabile - altri casi • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)
<p>Codice documento - novità</p>	<p>Un'altra importante novità in vigore dal 1° gennaio 2021, ma già utilizzabile dal 1° ottobre 2020, riguarda la codifica del documento in corso di emissione.</p> <p>In sintesi aumentano notevolmente i "tipi di documento" possibili che attualmente sono limitati a 7.</p> <p>Le nuove codifiche sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TD01 Fattura • TD02 Acconto/Anticipo su fattura • TD03 Acconto/Anticipo su parcella

	<ul style="list-style-type: none"> • TD04 Nota di Credito • TD05 Nota di Debito • TD06 Parcella • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 D.P.R. n. 633/1972 • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/1997 o art. 46 comma 5 D.L. n. 331/1993) • TD21 Autofattura per splafonamento • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA • TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) • TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. B • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Nuova funzionalità per il servizio web service	<p>Nell'ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 23 settembre 2020, ha previsto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.</p> <p>La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di "Impossibilità di recapito", comporterà, al buon esito dell'operazione di reinoltro, l'impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.</p>

Da sapere

Consultazione e conservazione delle fatture elettroniche

Per poter aderire al servizio di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche reso gratuitamente dall'Agenzia delle entrate è possibile farlo **entro il 28 febbraio 2021**. Si tratta dell'ennesima proroga che risente di alcuni problemi tecnici per adeguare tale sistema al rispetto della privacy dei contribuenti che vi aderiranno.

L'Agenzia delle entrate **memorizza e rende disponibili** in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, è stata prevista l'**introduzione di una specifica funzionalità**, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Con alcuni provvedimenti è stato disposto, tra l'altro, lo **slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione**, stabilendo, con il provvedimento n. 185115 del 4 maggio 2020, che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Da ricordare che la **manovra di bilancio 2020** (art. 14 D.L. n. 124/2020) intervenendo sulla norma che disciplina la fattura elettronica (art. 1 D.Lgs. n. 127/2015) ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Si stabilisce, inoltre, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni delle norme sulla privacy (Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Successivamente, però, l'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento 23 settembre 2020**, prendendo atto che sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto una ulteriore **proroga fino al 28 febbraio 2021** del periodo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

L'approfondimento

e-fatture: l'adesione alla consultazione slitta al 28 febbraio 2021. Ma si arricchisce il servizio web service

Saverio Cinieri, IPSOA Quotidiano, 25 settembre 2020

Con il previsto slittamento - al 28 febbraio 2021 - del termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate coglie l'occasione per implementare le funzionalità relative all'utilizzo di "web service", la piattaforma per lo scambio dei dati sulla fatturazione elettronica con il Servizio di interscambio. A prevederlo è un provvedimento del 24 settembre 2020 che fa seguito a un atto del Garante per la protezione dei dati personali che aveva bocciato lo schema di provvedimento predisposto in materia dalle Entrate. Arriva l'ennesimo slittamento del termine ultimo per aderire al servizio di **consultazione e**

conservazione delle fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una **proroga preannunciata** da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 agosto 2020 che aveva già bocciato una bozza di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate attuativo dell'art. 14 del D.L. n. 124 del 2019, avvenuta il 9 luglio 2020.

Da segnalare anche che, con il provvedimento, l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver reso operativa una **nuova funzionalità** per il servizio di **web service**.

Proviamo a sintetizzare la ormai infinita vicenda legata al servizio di consultazione e conservazione delle e-fatture, per passare ad analizzare la nuova funzionalità di web service.

La proroga dell'adesione al servizio di consultazione e archiviazione

La questione connessa all'utilizzo del servizio messo in piedi dall'Agenzia delle Entrate per consultare e conservare le fatture elettroniche non sembra aver più fine.

Infatti, il servizio, dal momento che è stato reso noto, in realtà non ha avuto vita facile anche a causa delle modifiche alla disciplina della fattura elettronica che sono intervenute nel frattempo.

Da ultimo si segnala che l'art. 14 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- b) dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Inoltre, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Per rendere operativa tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate con alcune note che si sono susseguite da ottobre 2019 a maggio 2020, ha comunicato al Garante la necessità di predisporre una proroga anche a causa delle difficoltà tecniche riscontrate nel recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni dell'art. 14, D.L. n. 124/2019 (l'ultima proroga scade il 30 settembre 2020).

L'ultima bozza di provvedimento attuativo sottoposto all'attenzione del Garante, però, è stato bocciato da quest'ultimo. Pertanto, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso Garante - nell'attesa di ricevere un nuovo schema di provvedimento maggiormente rispettoso delle regole sulla privacy - ha dato il via libera a una **nuova proroga** per **l'adesione al servizio di consultazione** non ulteriore rispetto alla data del 1° marzo 2021.

E, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 24 settembre che fissa al **28 febbraio 2021** il termine ultimo per aderire al servizio di consultazione e conservazione.

Le nuove funzionalità di web service

Il provvedimento non si limita, però, solo a far slittare il termine di adesione.

Infatti, nell'ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica, recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate comunica che è stata prevista una **nuova funzionalità** per i soggetti che utilizzano un canale "**web service**" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI).

Tale nuova funzione è in grado di produrre un **report di quadratura delle fatture elettroniche** e delle **notifiche** scambiate tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di

trasmittente.

Pertanto, si tratta sostanzialmente di una funzione ausiliaria e utile per la gestione delle fatture elettroniche.

È previsto anche un servizio per il **re-inoltro delle fatture elettroniche** e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.

Tale funzionalità di re-inoltro per le fatture che si trovano nello stato di **“Impossibilità di recapito”**, interverrà, se l’operazione va a buon fine, impostando automaticamente la data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali (sostanzialmente, quindi, si tratta di un riallineamento).